



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 05/10/2023

FATTO

1. L'odierna ricorrente è coerede della sig.ra B.N. (madre), deceduta il 25/06/2011, ed è altresì coerede del sig. E.F. (padre), deceduto il 17/09/2013. Afferma di aver interloquito, nel corso del tempo, a partire dal 2016, con l'intermediario convenuto in varie occasioni, presentando diverse richieste documentali. Sostiene di aver richiesto tramite pec, il 14/09/2022, la documentazione di tutti i rapporti bancari intestati a B.N. ed E.F. intrattenuti con la banca convenuta e contestualmente tutti i relativi documenti di chiusura, ivi compresi i rapporti di deposito titoli e della cassetta di sicurezza n. ***022. La ricorrente afferma di essersi recata, il 30/12/2022, presso la filiale di riferimento dell'intermediario per ritirare la documentazione, ma lamenta di aver ricevuto unicamente il documento di chiusura del conto corrente n. ***272. Chiede "la documentazione completa", che ritiene di aver "diritto di ricevere in qualità di erede di B.N. e E.F., di tutti i rapporti bancari *** intestati a B.N. - ed a partire dal 25/06/2011 cointestati a E.F. in linea successoria - e contestualmente di tutti i relativi documenti di chiusura". Parte ricorrente elenca in particolare i seguenti rapporti: 1) c/c n. ***272, intestato a B.N.; 2) deposito titoli n. ***512, intestato a B.N.; 3) deposito titoli n. ***443, intestato a B.N.; 4) cassetta di sicurezza n. ***022; 5) c/c n. ***830, cointestato a F.E.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, fa presente che: i) il conto corrente n. ***272 è stato estinto per causa di successione il 10/10/2012; ii) il deposito titoli n. ***443, rinumerato in n. ***512, è stato estinto per causa di successione il 19/07/2012;



iii) il rapporto relativo alla cassetta di sicurezza n. ***022, poi ricodificata con n. ***936, è stato estinto per causa di successione il 19/07/2012. Rileva che, con la successione della sig.ra B.N., gli aventi diritto davano disposizione di liquidazione del compendio ereditario, come da certificato delle consistenze alla morte della *de cuius*, e di chiusura di tutti i rapporti a lei intestati, sottoscrivendo la disposizione di realizzo, che si configura come il documento di chiusura dei rapporti.

In diritto, parte resistente eccepisce preliminarmente la non coincidenza dei reclami del 30/08/2022, dell'1/01/2023 e del 10/04/2023 con le richieste presentate nel successivo ricorso. Nel merito, sostiene di aver dato riscontro alle richieste della ricorrente relativamente al c/c e al deposito titoli. Aggiunge che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i termini di prescrizione sono maturati per la richiesta di documentazione afferente alla cassetta di sicurezza n. ***022, dal momento che la domanda è stata proposta per la prima volta il 30/08/2022. Osserva che, con la prima missiva, presentata in data 14/03/2016 a mezzo raccomandata A.R, veniva richiesto lo storico dei movimenti e i saldi attuali del conto corrente intestato alla *de cuius* B.N. a far data dal 1° gennaio 2011, ma non veniva avanzata richiesta di consegna di alcuna documentazione contrattuale, per la quale quindi non si è verificata l'invocata interruzione del termine di prescrizione. Sostiene che tale richiesta deve ritenersi prescritta, posto che il rapporto è stato estinto per causa di successione il 19/07/2012. Osserva che il diritto della ricorrente alla consegna della documentazione richiesta, di cui all'art. 119, comma 4, t.u.b., trova un limite decennale in relazione all'obbligo della banca di ottemperare alle richieste, che si pone in stretto collegamento con il disposto dell'art. 2220 c.c., che impone agli intermediari un obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e non oltre. Rileva che, nel caso di specie, le scritture contabili sono state registrate oltre i 10 anni che precedono la richiesta formulata dalla ricorrente e che, quindi, nessun obbligo di adempimento in tal senso può essere richiesto alla banca (cfr. decisione n. 12162/2018 del Collegio di Torino).

Parte resistente chiede, pertanto, che: i) sia dichiarata cessata materia del contendere, avendo ottemperato alle richieste di controparte non oggetto di prescrizione; ii) siano rigettate le domande relative alla documentazione per la quale, essendo decorso il termine decennale di conservazione, risulta prescritto il diritto alla relativa consegna, poiché infondate nel merito e in diritto.

3. In sede di repliche, la ricorrente nega di aver ricevuto *brevi manu* la documentazione di chiusura del deposito titoli n. ***512, mentre conferma di aver ricevuto soltanto il documento di estinzione del conto corrente n. ***272. Osserva poi che il documento di estinzione è datato 10/10/2012, mentre la disposizione di realizzo – che è relativa a tutto l'attivo ereditario di B.N. e non esclusivamente a questo conto – non presenta alcuna data, oltre a riportare una firma che ella disconosce. Quanto al deposito titoli n. ***512, parte ricorrente chiede gli e/c di tutti i semestri del 2011 e del 2012 e il documento di chiusura. Chiede, altresì, l'informativa relativa alla rinumerazione del deposito titoli n. ***443 in n. ***512. Nega che sia maturata la prescrizione. Sintetizza le richieste nel seguente modo: 1) c/c n. ***272: chiede il documento di chiusura del conto corrente, che non è comunque soggetto a prescrizione decennale; 2) deposito titoli n. ***512: richiede la movimentazione relativa a tutti i semestri del 2011 e del 2012 e il documento di chiusura; 3) deposito titoli n. ***443: chiede i) la data della rinumerazione del deposito titoli da ***443 in ***512, ii) l'eventuale documento di chiusura e iii) di sapere se la documentazione di questo deposito termina con l'estratto conto della situazione finanziaria al 30/06/2010; 4) cassetta di sicurezza n. ***022: richiede il modulo di chiusura.

4. Con le proprie controrepliche, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della richiesta relativa "all'elenco completo di tutte le operazioni di



investimento e di disinvestimento eseguite a partire da gennaio 2011 alla data di chiusura del deposito, che è il 19/07/2012”, in quanto non oggetto di richiesta in ricorso. A seguito di più approfondite ricerche presso gli archivi centrali, la banca sostiene di aver reperito il contratto di deposito titoli n. ***433, poi ricodificato con il n. ***512, debitamente sottoscritto dalla cliente sig.ra B.N. Per quanto riguarda la circostanza riferita alla rinumerazione dei rapporti bancari intestati alla sig.ra B.N., la banca sostiene di aver inviato alla clientela, a seguito di operazione societaria di fusione per incorporazione, comunicazioni del 30/09/2010 e del 3/01/2011, con le quali ha informato della nuova rinumerazione del rapporto intestato alla cliente. In merito invece al “documento di chiusura” del deposito titoli, come già evidenziato nelle controdeduzioni, ribadisce che, alla data della scomparsa della *de cuius*, sig.ra B.N., il deposito n. ***512 risultava privo di titoli in giacenza dal 2010, come dichiarato nel certificato delle consistenze. Specifica, infatti, che a giugno 2010, la cliente, sig.ra B.N., aveva disposto il trasferimento di tutti i titoli contenuti nel deposito titoli n. ***512, facendoli confluire in altro deposito titoli a lei intestato presso altro intermediario finanziario, come evidenziato dall’ultimo e/c del 31/12/2010. Ribadisce inoltre che il documento di chiusura dei rapporti intestati alla *de cuius* è rappresentato dalla disposizione di realizzo, con la quale gli eredi hanno disposto che il residuo dell’attivo ereditario venisse bonificato sul c/c ***830 intestato a Et. F. e E.F., sottoscrivendo il relativo documento, e che non esiste un “contratto di chiusura dei rapporti”. Con riguardo alla “disposizione di realizzo”, nell’eccepire che non è questa la sede ove sollevare eventuali contestazioni afferenti alla falsità delle firme, osserva che tale documento è stato consegnato alla ricorrente già in data 30/12/2022 (come da sua esplicita affermazione), insieme a tutta la documentazione che la filiale le ha consegnato *brevi manu* e per la quale la stessa ha firmato l’accettazione di ricevuta consegna senza eccepire alcunché. Per le altre richieste insiste affinché sia accertato il decorso del termine di prescrizione.

In conclusione, in risposta alle istanze formulate da parte ricorrente con le memorie di replica e considerate le allegazioni documentali fornite con le controdeduzioni, la banca resistente sostiene di aver fornito alla ricorrente: i) tutta la documentazione contabile e il saldo movimenti (e/c del c.c. ***443 dal 2009 alla data di chiusura dei rapporti ed e/c del deposito titoli n. ***443 rinumerato con il n. ***512, riferiti alla cliente sig.ra B.N.); ii) la disposizione di realizzo e chiusura del conto corrente e dei rapporti intestati alla defunta, sottoscritto dagli eredi; iii) la copia del contratto di deposito titoli n. ***443 e le comunicazioni di operazioni di fusione societaria per dare atto della rinumerazione dei rapporti intestati alla sig.ra B.N.; iv) la documentazione contabile e i movimenti afferenti ai rapporti del sig. E.F., consegnati alla ricorrente dalla filiale il 5/12/2022.

DIRITTO

1. La presente controversia concerne la mancata consegna della documentazione afferente a diversi rapporti bancari intestati ai genitori defunti della ricorrente.

In via pregiudiziale, si rileva che la ricorrente disconosce la firma apposta sulla “disposizione di realizzo”.

L’intermediario resistente, nell’eccepire che non è questa la sede ove sollevare eventuali contestazioni afferenti alla falsità delle firme, contesta che la ricorrente non abbia sollevato la questione quando ha ricevuto il documento in data 30/12/2022, mentre disconosce la firma ivi apposta solo nell’ambito del procedimento instaurato davanti all’ABF e, per giunta, in sede di repliche. Evidenzia poi che dalla lettera di consistenza si ricava un attivo solo sul c/c n. ***272, il cui importo è stato bonificato sul c/c n. ***830 (come richiesto dagli



eredi), mentre, al momento dell'apertura della successione, non risultavano titoli o strumenti finanziari.

In ogni caso, si rammenta l'incompetenza dell'ABF a valutare la veridicità di una sottoscrizione disconosciuta. Come più volte ribadito da questo Collegio, *“per realizzare un tale effetto, infatti, la legge prevede appositi strumenti giuridici esperibili - con tutti gli adeguati poteri istruttori - soltanto nell'ambito di un ordinario procedimento civile (quali sono il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. o la proposizione di querela di falso ex art. 221 e ss., c.p.c.) ovvero direttamente in sede penale (sporgendo apposita denuncia – querela ...), e che pertanto esulano dalla competenza di quest'Arbitro”* (in questi termini Collegio di Roma, decisione n. 1902/2017).

2. Sempre in via pregiudiziale, si rileva che la banca eccepisce la non coincidenza tra i reclami del 30/08/2022, dell'1/01/2023 e del 10/04/2023 e le richieste formulate nel successivo ricorso.

In effetti, nel reclamo dell'1/01/2023, se da un lato le richieste della ricorrente sembrano piuttosto ampie, chiedendo ella *“la documentazione di tutti i rapporti bancari intestati a B.N.”*, dall'altro, nella sintesi finale non vengono menzionati i documenti afferenti al c/c n. ***272 e n. ***830, richiesti nel ricorso. Tuttavia, tali richieste risultano precedute dalla pec del 14/09/2022, con la quale la cliente aveva già chiesto la documentazione relativa a tutti i rapporti.

Sebbene la cliente abbia avanzato nel corso del tempo (invero, fin dal 2016) domande frammentate, la richiesta di documentazione del c/c n. ***272 può considerarsi anticipata dalla precedente richiesta del settembre 2022, che, ai fini in discorso, può configurarsi quale preventivo reclamo.

3. Anche l'eccezione di inammissibilità della richiesta relativa *“all'elenco completo di tutte le operazioni di investimento e di disinvestimento eseguite a partire da gennaio 2011 alla data di chiusura del deposito, che è il 19/07/2012”* – avanzata dall'intermediario resistente con le proprie controrepliche sulla base del fatto che tale richiesta non era contenuta nel ricorso, ma solo nelle repliche – non può essere accolta.

Come detto, infatti, nel ricorso (e nei propedeutici reclami) la cliente ha chiesto tutta la documentazione relativa ai rapporti intestati ai *de cuius*.

4. Superate le eccezioni pregiudiziali, nel merito si osserva che la ricorrente, è coerede della sig.ra B.N. (madre), deceduta il 25/06/2011, ed è altresì coerede del sig. E.F. (padre), deceduto il 17/09/2013.

Il ricorso verte sulla richiesta della produzione di copia della documentazione relativa ai seguenti rapporti bancari: 1) documento di chiusura del c/c n. *272; 2) movimentazione di tutti i semestri dal 2011 al 2012 del deposito titoli n. *** 512, nonché relativo documento di chiusura; 3) data della rinumerazione del deposito titoli n. ***443 in n. ***512; 4) eventuale documento di chiusura del deposito titoli n. ***443 e conferma del fatto che la documentazione di questo deposito termini con l'estratto della situazione finanziaria al 30/06/2010; 5) modulo di chiusura della cassetta di sicurezza n. ***022.

Si precisa che nel ricorso la ricorrente sembra chiedere anche la documentazione inerente ai rapporti *“intestati a B.N. - ed a partire dal 25/06/2011 cointestati a E.F. in linea successoria”*. Tale domanda sembra sia stata riscontrata dall'intermediario resistente con email del 5/12/2022. In ogni caso, la ricorrente nelle repliche, ove ha sintetizzato e circoscritto le proprie pretese, non ha reiterato una simile richiesta, così come non ha reiterato la richiesta di avere la documentazione completa relativa al c/c n. ***830, cointestato con F.E. Si può pertanto ritenere che la ricorrente abbia implicitamente rinunciato a far valere tali ulteriori pretese.



5. Orbene, in merito alla documentazione relativa al c/c n. ***272, si rileva che nel ricorso la cliente ha chiesto genericamente tale documentazione, mentre nelle repliche la domanda sembra meglio circoscritta al documento di chiusura del conto corrente.

A supporto di tale richiesta, la banca produce un documento, ricevuto dalla ricorrente il 30/12/2022, da cui risulta la chiusura del rapporto il 10/10/2012 con accredito sul c/c n. ***830.

Nelle repliche la ricorrente insiste per ottenere il documento di chiusura del c/c n. ***272. Tuttavia, l'intermediario precisa che il conto è stato estinto per successione il 10/10/2012 e che, pertanto, il documento di chiusura è rappresentato unicamente dalla disposizione di realizzo e dalla evidenza prodotta a tal fine.

In ogni caso, l'intermediario ha allegato alle controdeduzioni gli e/c dal 2009 al 2012, da cui si evince l'estinzione del c/c n. ***272 in data 10/10/2012.

Si può dunque ritenere che la richiesta documentale in esame sia stata soddisfatta dall'intermediario resistente.

6. Quanto al deposito titoli n. ***443, l'intermediario precisa che tale deposito, aperto nel 2008, è stato rinumerato con il n. ***512. A supporto, l'intermediario produce una comunicazione del 3/01/2011 con la quale ha informato la *de cuius* del cambio di numerazione.

In tal modo, l'intermediario ha soddisfatto la richiesta della ricorrente di conoscere la data della rinumerazione.

In merito a tale rapporto la ricorrente tuttavia articola altre richieste. Chiede in particolare la movimentazione di tutti i semestri dal 2011 al 2012 del deposito titoli n. *** 512, nonché il relativo documento di chiusura, e l'eventuale documento di chiusura del deposito titoli n. ***443. Chiede inoltre di sapere se la documentazione di questo deposito termini con l'estratto della situazione finanziaria al 30/06/2010.

L'intermediario resistente chiarisce che il deposito era privo di titoli in giacenza dal 2010, poiché i titoli erano stati trasferiti dalla *de cuius* stessa su un altro rapporto a lei intestato presso un terzo intermediario. A supporto allega gli estratti conto, da cui si evince uno "scarico" dei titoli nel corso del mese di settembre 2010. Produce altresì il certificato delle consistenze, in cui ha dichiarato che alla data scomparsa della *de cuius* il deposito n. ***512 risultava privo di titoli. Risulta pertanto confermato che la documentazione di questo deposito termini con l'estratto della situazione finanziaria del 2010.

Quanto al "documento di chiusura" del citato deposito titoli, la banca afferma che il rapporto è stato estinto per causa di successione il 19/07/2012 e che, pertanto, il documento di chiusura è rappresentato dalla disposizione di realizzo.

Anche in relazione alla richiesta documentale in esame può ritenersi che l'intermediario abbia sostanzialmente soddisfatto la pretesa della ricorrente.

7. Infine, in relazione al modulo di chiusura e alla documentazione contrattuale relativi alla cassetta di sicurezza n. ***022, la banca afferma che tale rapporto è stato estinto anch'esso per causa di successione il 19/07/2012.

Tuttavia, a supporto di tale affermazione non produce alcuna evidenza. Per esempio, non allega il verbale di riconsegna delle chiavi.

La banca invoca l'intervenuta prescrizione e, in ogni caso, precisa che il contratto di cassetta di sicurezza non è propriamente un contratto bancario in senso stretto poiché la banca è locatrice della cassetta di sicurezza, che viene gestita in autonomia dal titolare del rapporto. La cliente, dal canto suo, sostiene di aver interrotto la prescrizione con le numerose richieste di copia della documentazione bancaria. Invero, la richiesta di documentazione relativa alla cassetta di sicurezza sembrerebbe sia stata proposta ad agosto 2022 con i reclami volti a chiedere la documentazione inerente a tutti i rapporti bancari.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, sulla richiesta di copia del contratto e dei relativi allegati, si richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 15404/2021, secondo cui *“per pacifico orientamento dell'ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali (...) non rientra nell'alveo dell'art. 119 T.U.B. ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, nell'ambito disciplinato dall'art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto ed irrilevanza, a questi fini, del diverso termine di cui all'art. 119 T.U.B. (in proposito, Collegio di Bologna, decisione n. 16516/2017; Collegio di Bari, decisione n. 6548/2018; Collegio di Roma, decisione n. 6137/2021); l'obbligo dell'intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso”*.

Nel caso di specie, la banca non ha fornito evidenza della chiusura del rapporto relativo alla cassetta di sicurezza, con la conseguenza che non v'è modo per il Collegio di accertare il decorso del termine ordinario di prescrizione.

La richiesta documentale di parte ricorrente relativa alla cassetta di sicurezza e, in particolare, la richiesta di consegna del modulo di chiusura della stessa meritano pertanto di essere accolte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario consegni copia del contratto e la restante documentazione relativi alla cassetta di sicurezza n. *022. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA